

## ASSICURAZIONE VIAGGIO

### Copertura Assicurativa Fespit gruppo Service Team

*La polizza assicurativa Viaggio di Travel Guard Chartis viene offerta su base facoltativa ai clienti di Fespit gruppo Service Team, a copertura dei rischi Spese Mediche, Assistenza, Bagaglio, Annullamento e Interruzione del viaggio. L'acquisto della copertura non è dunque necessario ai fini dell'acquisto del pacchetto viaggi ed il cliente può decidere liberamente se acquistare o meno la polizza, pagando il relativo premio alla compagnia assicurativa Chartis Europe S.A.. Si invita peraltro il cliente/contraente a verificare se sia già in possesso di coperture assicurative multi-trip o annuali, e/o comunque relative al viaggio acquistato, nel qual caso si sconsiglia l'acquisto della polizza, in quanto non necessaria a soddisfare le esigenze assicurative del cliente.*

*Il presente documento è valido soltanto se emesso unitamente ad una Conferma di Prenotazione effettuato presso Fespit gruppo Service Team e a condizione che sia stato versato il relativo premio assicurativo. I presenti documenti vanno conservati in un luogo sicuro e portati in viaggio.*

**NOTA INFORMATIVA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 185 del CODICE DELLE ASSICURAZIONI ed in conformità con quanto disposto dalle circolari ISVAP n° 303 del 2 giugno 1997 e n°518/D del 21/11/2003, nonché dal Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008.**

#### INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA ASSICURATRICE

Il contratto è concluso con la CHARTIS EUROPE SA avente sede legale a Tour Chartis, Paris la Defense – 34 Place des Corolles – 92400 COURBEVOIE - Parigi (Francia), e Rappresentanza Generale per l'Italia in Via della Chiusa, 2 20123 Milano (Italia). Sito Internet: [www.chartisinsurance.com](http://www.chartisinsurance.com).

La società CHARTIS EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. n. 18473 del 19.03.1990 pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24.03.1990.

Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate per iscritto al Contraente da parte della società. L'intermediario incaricato dalla Compagnia Assicuratrice è Service Team, con sede legale sita in Via caduti del lavoro 11 - 46010 Levata di Curtanone (MN) – P.I. 03229820042

#### INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

##### LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto è soggetto alla legge italiana. Ai sensi del **Codice delle Assicurazioni**, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

#### RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO O AI SINISTRI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Reclami - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano - telefax 023690222 - email: [servizio.reclami@chartisinsurance.com](mailto:servizio.reclami@chartisinsurance.com). La Società gestisce il sinistro, dando riscontro entro il termine di 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, l'esponente potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma o - corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla compagnia e dei dati specificati all'articolo 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi:

- reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni;
- reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi;
- in caso di reclami relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto), qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni

Non rientrano nella competenza dell'ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Nei casi di cui sopra, l'esponente potrà altresì presentare reclamo direttamente al Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA – organismo di diritto francese competente per la ricezione dei reclami concernenti le imprese di assicurazione francesi) - 26 boulevard Haussmann, 75009 Paris, Francia, Tel. + (00 33) 1 45 23 40 71, Fax + (00 33) 1 45 23 27 15, e-mail: [le.mediateur@mediation-assurance.org](mailto:le.mediateur@mediation-assurance.org). In alternativa potrà indirizzare il reclamo all'ISVAP, all'indirizzo sopra indicato, che provvederà all'inoltro all'FFSA, con il preventivo consenso dell'esponente in caso di oneri aggiuntivi per lo stesso. In caso di inoltro, la risposta del sistema competente è tempestivamente trasmessa dall'ISVAP all'esponente.

#### TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 C.C. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso azione contro di lui. Nell'assicurazione del Ramo Cauzioni i diritti del Beneficiario della polizza si prescrivono nel termine previsto dalla Legge per l'estinzione dell'obbligazione principale; gli altri diritti derivanti dal contratto si estinguono nel termine ordinario di prescrizione decennale

-----



**INFORMATIVA AL CLIENTE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003**

**Avvertenza - La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo.**

Chartis EUROPE S.A. comprende e rispetta l'importanza della sua privacy. In conformità di quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 196/2003 ed eventuali modifiche o integrazioni (di seguito denominato "Codice Privacy"), Chartis EUROPE S.A. e Service team (di seguito denominate Società) intendono fornire La seguente informativa.

In relazione ai dati personali che riguardano il Cliente e che formeranno oggetto del trattamento, le Società intendono precisare che:

- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del Cliente;
- il trattamento dei dati può comprendere anche i dati personali strettamente inerenti al rapporto contrattuale, rientranti nel novero dei "dati sensibili" di cui agli articoli 4 comma 1 lettera d) e 26 del Codice Privacy.

**1) Finalità del trattamento**

I dati personali forniti dal Cliente, o comunque acquistati dalle Società presso terzi, anche con riferimento ai dati sensibili di cui agli art. 4 comma 1 lett. D) ed art. 26 del Codice Privacy, sono trattati da Chartis EUROPE S.A. e/o dai loro incaricati, per le seguenti finalità:

- (a) svolgimento della propria attività in esecuzione, gestione, conclusione, adempimento, dei rapporti precontrattuali e contrattuali, per aiutare a prendere decisioni che riguardano il Cliente, per fornire l'Assistenza richiesta, nonché per l'espletamento delle attività strettamente connesse, quali liquidazione dei sinistri, attinenti all'attività assicurativa e di intermediazione svolte rispettivamente dalle Società;
- (b) Adempimento degli obblighi imposti su Chartis EUROPE S.A. previsti da leggi regolamenti, disposizioni emanate da autorità ed organi di vigilanza e controllo;
- (c) Svolgimento di attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti da Chartis EUROPE S.A. nonché invio di materiale pubblicitario.
- (d) Per prevenire e individuare crimini, per esempio, frodi o riciclaggio di denaro
- (e) Per ogni fine relativo agli legittimi interessi di Chartis EUROPE S.A..

**2) Modalità del trattamento**

Il trattamento in oggetto è svolto secondo le modalità previste dal Codice Privacy, anche a mezzo di strumenti informatici e automatizzati, in via non esaustiva attraverso operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, raffronto, utilizzo, interconnessione, consultazione, comunicazione, cancellazione, distruzione, blocco dei dati, secondo principi di tutela della sicurezza/protezione, accessibilità confidenzialità, integrità.

Gli stessi dati sono trattati e detenuti nei termini di quanto obbligatoriamente previsto dalla legge, nei limiti e per le modalità dalla stessa specificate.

Il trattamento è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e dai soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, delegati in qualità di incaricati/responsabili della stessa società e/o soggetti strettamente connessi al funzionamento della stessa e/o all'espletamento delle attività contrattualmente previste e da Lei richieste (oltre a quanto precisato al punto 4).

I dati saranno conservati in computer di Chartis EUROPE S.A. e potrebbero essere trasferiti ad un sistema centralizzato situato al di fuori dell'Area Economica Europea ("AEE") per la conservazione e/o per essere trattati. Nei casi in cui le informazioni siano trasferite al di fuori dell'Area Economica Europea ("AEE"), Chartis EUROPE S.A. assicurerà che tali dati siano adeguatamente protette.

I dati potrebbero essere mostrati a soggetti terzi se richiesto dalla legge, o da un ordine del tribunale, o per soddisfare un legittimo interesse di Chartis EUROPE S.A..

**3) Conferimento dei dati**

- a) Il conferimento dei dati personali relativi al cliente, (anche eventualmente di natura sensibile) è necessario per la conclusione e gestione del contratto e per la migliore esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché per l'espletamento delle attività strettamente connesse all'adempimento di tali prestazioni, oltre che alla gestione e liquidazione dei sinistri.
- b) Il conferimento dei dati può essere obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria. L'eventuale rifiuto del consenso espresso al trattamento dei dati di cui ai punti a) e b) comporta l'impossibilità di concludere o dare esecuzione al contratto e/o di eseguire le prestazioni contrattualmente previste.
- c) il conferimento dei dati personali a fini di informazione e promozione commerciale dei servizi e delle offerte della Società è facoltativo e non comporta conseguenze in ordine al rapporto contrattuale.
- d) Il conferimento dei dati può essere obbligatorio per prevenire e individuare crimini, per esempio, frodi o riciclaggio di denaro. L'eventuale rifiuto del consenso espresso al trattamento dei dati di cui ai punti a) e b) comporta l'impossibilità di concludere o dare esecuzione al contratto e/o di eseguire le prestazioni contrattualmente previste.
- e) Il conferimento dei dati può essere obbligatorio in base ai legittimi interessi di Chartis EUROPE S.A.. L'eventuale rifiuto del consenso espresso al trattamento dei dati di cui ai punti a) e b) comporta l'impossibilità di concludere o dare esecuzione al contratto e/o di eseguire le prestazioni contrattualmente previste.

**4) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati**

I dati potranno essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1 a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità – in Italia e all'estero, soggetti esterni alla catena distributiva della Società che svolgono attività connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, quali corrispondenti, organismi sanitari, personale medico e paramedico, personale di fiducia, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, brokers, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, SIM, legali, periti e autofficine, società di servizi cui siano affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei servizi, società di consulenza aziendale, consulenti, studi professionali,



organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, enti di gestione di dati e servizi, società di factoring e di recupero crediti, enti ed organismi che effettuano attività di gestione elettronica dei dati e di mezzi di pagamento, società che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, servizi di archiviazione della documentazione e società specializzate in servizi di data entry, fornitura di servizi informatici, servizi di gestione amministrativa e contabile, mediante soggetti incaricati dalla società.

Gli stessi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 b) a soggetti cui la comunicazione è per legge obbligatoria, nei limiti e per le finalità previste dalla stessa legge, organi pubblici e organi di vigilanza, soggetti pubblici e privati cui sono demandate ai sensi della normativa vigente funzioni di rilievo pubblicistico, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e quindi a titolo di esempio, ANIA, ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza dei fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, od altre banche dati è obbligatoria (es. Ufficio italiano Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione).

I dati potranno poi essere comunicati per le finalità di cui ai punti 1 c), 1 d) e 1 e) a Chartis EUROPE S.A., nonché a incaricati di Chartis EUROPE S.A..

#### **5) Diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei dati personali (art. 7 del Codice Privacy)**

L'art. 7 del Codice Privacy conferisce al Cliente specifici diritti tra cui quello di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati presso la società o presso i soggetti ai quali vengono comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché il loro utilizzo; il Cliente ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario.

Per l'esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente a Chartis EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Sede Legale e Direzione Generale: 20123 Milano - Via della Chiusa, 2 - Tel.: 023690.1, Telefax: 023690.222 - Web: [www.chartisinsurance.com](http://www.chartisinsurance.com)

#### **Titolare del trattamento**

Titolari del trattamento sono:

- Chartis EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, Sede Legale e Direzione Generale: 20123 Milano - Via della Chiusa, 2 - Tel.: 023690.1, Telefax: 023690.222 - Web: [www.chartisinsurance.com](http://www.chartisinsurance.com);
- Service Team, con sede in Via caduti del lavoro 11 - 46010 levata di Curtanone (MN) PI 03229820042; nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti.

-----

**AI SENSI DELL'ART. 166 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI, SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENETE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE CLAUSOLE CONTENENTI: DECADENZA, NULLITA', LIMITAZIONI DI GARANZIA OVVERO ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE.**

#### **DEFINIZIONI**

##### **Aree geografiche**

**Europa:** il continente europeo ad ovest dei Monti Urali, ivi comprese le isole e i paesi non europei che si affacciano sul Mediterraneo (ad esclusione di Algeria, Libano, Libia, Israele e Giordania).

**Mondo intero escluso Europa:** qualunque regione del mondo ad esclusione di Europa.

##### **Nota:**

- Questa polizza non fornisce assicurazione per alcun volo (da intendersi anche come viaggio) in, verso o attraverso le seguenti nazioni: Afghanistan, Cuba, Liberia, or Sudan.
- Questa polizza non fornisce copertura se l'Assicurato è presente in un qualsiasi database ufficiale, di un governo o della polizia, di sospetto o terroristi, membri di organizzazioni terroristiche, trafficanti di droga o fornitori illegali di armi nucleari, chimiche o biologiche.

##### **Assicurato**

La persona fisica residente in Italia, il cui nominativo è indicato sul "Certificato di Assicurazione" e il cui interesse è protetto dall'Assicurazione

##### **Attrezzatura da golf**

Mazze da golf, sacche da golf, trolley non motorizzati e scarpe da golf.

##### **Attrezzatura sciistica**

Sci, racchette da sci, scarponi e attacchi, snowboard o pattini da ghiaccio.

##### **Bagaglio**

Valige, bauli, bagaglio a mano dell'Assicurato e relativo contenuto, purché si tratti di capi di vestiario ed effetti personali portati con sé dall'Assicurato nel corso del Soggiorno coperto dalla garanzia ovvero di oggetti acquistati durante il Soggiorno stesso.

##### **Beneficiario**

Per tutte le garanzie, il beneficiario è l'Assicurato stesso, salvo pattuizione contraria. In caso di morte da infortunio, beneficiari del capitale sono gli eredi.

##### **Centro di gestione dei sinistri (escluse prestazioni di Assistenza)**

Travel Guard EMEA Limited (d'ora in avanti anche Travel Assist). Le richieste di risarcimento dovranno essere inviate al seguente indirizzo:



Travel Guard - c/o CHARTIS EUROPE SA - Rappresentanza Gen. per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 MILANO - ITALY - E-mail: [travelassist.it@travelguard.com](mailto:travelassist.it@travelguard.com) - Tel: +39 02 91 483 053

#### **Certificato di Assicurazione / Quietanza di pagamento**

Il documento contenente i nominativi e gli altri dati delle persone assicurate in base al presente contratto. **Il Certificato di Assicurazione costituisce prova dell'assicurazione di cui al presente documento.**

#### **Contraente**

La persona fisica che sottoscrive la Polizza di Assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

#### **Danni a cose**

Le richieste di risarcimento per danni a cose verranno liquidate in base al valore dei beni al momento della perdita e non in base al valore a nuovo o al costo di rimpiazzo, salvo quanto diversamente previsto in polizza

#### **Franchigia**

**Somma fissata in maniera forfetaria nel contratto e rimanente in carico dell'Assicurato in caso di risarcimento conseguente ad un sinistro. La franchigia può essere espressa anche in termini di ore, giorni o percentuale. In tale caso la garanzia in questione è operante dallo scadere del termine fissato oppure in eccesso alla percentuale stabilita.**

#### **Guerra**

Guerra, dichiarata o non dichiarata, o attività belliche, incluso l'impiego di forza militare da parte di qualsiasi Stato sovrano per fini economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali, religiosi o di altro tipo.

#### **Impresa / Società**

**CHARTIS EUROPE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano (Italia) - Sito internet: [www.chartisinsurance.com](http://www.chartisinsurance.com)**

#### **Infortunio**

Qualsiasi lesione corporale, non procurata intenzionalmente da parte dell'Assicurato, derivante dall'azione improvvisa e non prevedibile di una causa esterna di cui l'Assicurato sia vittima.

#### **Invalità permanente totale**

Invalità causata da un infortunio occorso durante il viaggio che impedisca all'Assicurato di svolgere qualunque attività lavorativa e che duri 12 mesi, a condizione che al termine dei 12 mesi il medico dell'Assicurato certifichi che non vi siano possibilità di miglioramento.

#### **Malattia**

Qualsiasi alterazione dello stato di salute o qualsiasi lesione corporale constatata durante la vigenza del contratto da un'autorità medica abilitata.

#### **Massimale**

**La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia, per ciascun anno assicurativo, e per persona, qualunque sia il numero dei sinistri e delle persone colpite.**

#### **Oggetti di valore**

Apparecchiature fotografiche, audio, video ed elettriche di qualunque tipo (compresi CD, DVD, audio e videocassette), telescopi e cannocchiali, oggetti di antiquariato, gioielli, orologi, pellicce, articoli di pelletteria, pelli animali, articoli in seta, pietre preziose e articoli contenenti o realizzati con oro, argento o metalli preziosi. Si rinvia alle esclusioni applicabili alla Sezione C1, Bagaglio ed effetti personali.

#### **Paio o gruppo di articoli**

Effetti personali non scindibili l'uno dall'altro o solitamente utilizzati non separatamente l'uno dall'altro.

#### **Familiare**

Marito, moglie, genitore, suocero/suocera, fratelli, sorelle, figli/e, partner, nonni, nipoti, generi, nuore, cognati/e

#### **Prestatore di Assistenza**

Travel Guard EMEA Limited (d'ora in avanti anche Travel Assist), il prestatore di Assistenza che ha il compito di fornire per conto della Società un'Assistenza immediata in caso di malattia insorta o di infortunio verificatosi fuori dall'Italia. **Il servizio emergenze è attivo 24 ore al giorno 365 giorni l'anno e può essere contattato ai seguenti riferimenti: tel +44 1273 740872 - E-mail: [travelassist.it@travelguard.com](mailto:travelassist.it@travelguard.com)**

#### **Residenza**

Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

#### **Sinistro**

Il realizzarsi di un evento previsto nel contratto. Le richieste di risarcimento ricollegabili ad un medesimo evento costituiscono un solo e medesimo sinistro.

#### **Socio d'affari**

Qualsiasi persona che lavori presso la sede di lavoro dell'Assicurato e la cui assenza dal luogo di lavoro, se concomitante con quella dell'Assicurato, impedirebbe il normale svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

#### **Sport invernali**

Sci, sci su rotelle, monosci, sci di fondo, sci fuori pista (soltanto in presenza di una guida ufficiale), snowboard, skiboard, motoslitte, slitta, slittino o pattinaggio su ghiaccio.



### Trasporto pubblico

Utilizzo di treni, autobus o pullman per recarsi nel luogo di soggiorno per cui è stata effettuata la prenotazione.

### Viaggio

La vacanza o il viaggio che ha inizio in Italia nella data in cui l'Assicurato lascia la propria dimora abituale o, se successiva, **nella "Data di effetto della copertura" specificata nel Certificato di Assicurazione**. Il viaggio termina nella data in cui l'Assicurato **rientra nella propria dimora in Italia o, se anteriore, alla "Data di cessazione della copertura" specificata nel Certificato di Assicurazione**. La durata massima del singolo viaggio assicurato, all'interno del pacchetto Single Trip non potrà essere superiore a 90 giorni. Qualora l'Assicurato, nel corso di validità della presente Polizza, soggiorni all'estero per un periodo di tempo ininterrotto superiore a quanto stabilito al precedente capoverso, tutte le prestazioni conseguenti a sinistri verificatisi successivamente a tali scadenze non sono dovute.

Per i viaggi di sola andata, la copertura cessa al momento dell'arrivo presso la destinazione estera.

La copertura di cui alla Sezione D (annullamento e interruzione del viaggio) decorre dalla data in cui l'Assicurato prenota il viaggio o, se successiva, dalla data in cui l'Assicurato versa il premio assicurativo.

## **GARANZIE DI ASSICURAZIONE**

### **OGGETTO**

#### **1. Oggetto dell'assicurazione**

Il presente contratto costituisce un'assicurazione viaggio e ha ad oggetto le garanzie descritte alle successive sezioni di polizza, offerte sulla base del pacchetto assicurativo Single Trip. Il Contraente, all'interno del suddetto pacchetto ha facoltà di sottoscrivere, sostenendo il relativo premio, due differenti livelli di coperture: Multirisk e Multirisk plus.

Le caratteristiche dei diversi livelli di copertura sono riassunte al capitolo prestazioni e descritte in dettaglio nell'Allegato 1: Tabella delle Garanzie.

**Le coperture assicurative sono prestate fino alla concorrenza dei relativi massimali assicurati, così come riportato nell'Allegato 1, e con i limiti di rimborso ivi indicati per singola prestazione, da intendersi quale disponibilità massima per persona e per periodo assicurativo per il pacchetto Single Trip.**

In caso di dubbi riguardo alla copertura prescelta o per ulteriori informazioni, l'Assicurato potrà contattare i seguenti riferimenti:

Tel: +39 02 91 483 053 - E-mail: [travelassist.it@travelguard.com](mailto:travelassist.it@travelguard.com)

#### **2. Assicurati**

La presente assicurazione è prestata, sulla base del livello di copertura indicato nel Certificato di Assicurazione, a favore degli Assicurati, individuati dallo stesso Contraente al momento dell'adesione ed indicati nel Certificato di Assicurazione, in relazione a ciascuno dei quali sia stato conteggiato e corrisposto il relativo premio di Assicurazione.

**Gli Assicurati devono essere residenti in Italia e non avere trascorso più di sei mesi all'estero durante l'anno immediatamente precedente la stipula della presente polizza. I figli e i minori non possono viaggiare senza adulti assicurati.**

### **DELIMITAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

**Avvertenza: Si ricorda che la copertura per ogni singolo viaggio cessa nel momento in cui l'Assicurato rientra al proprio domicilio in Italia, indipendentemente dal numero di giorni per i quali è stata stipulata l'assicurazione.**

#### **3. Convenzioni sanitarie**

Se il viaggio è effettuato in un paese dell'Unione europea, l'Assicurato deve ritirare il modulo di richiesta della Tessera europea di assicurazione malattia presso l'ufficio ASL locale. L'Assicurato che necessiti di cure mediche deve esibire alla Compagnia al momento di denuncia del sinistro la Tessera europea di assicurazione malattia, per evitare di dover pagare una franchigia di polizza di €100,00 (cento) per ogni sinistro risarcibile in base alla Sezione A (Assistenza, Rimpatrio, Spese Mediche all'Estero).

Per i viaggi in Australia o Nuova Zelanda, qualora si renda necessario il ricovero ospedaliero l'Assicurato può usufruire del regime di Assistenza sanitaria di tali paesi, essendo pertanto esclusa la relativa copertura di Assistenza in quei paesi.

In caso di dubbi su come ottenere la Tessera europea di assicurazione malattia o su come richiedere l'Assistenza sanitaria locale, contattare Travel Guard al numero +44 1273 740884.

#### **4. Condizioni relative allo stato di salute**

La polizza contiene alcune clausole contrattuali che riferiscono la copertura assicurata (o l'esclusione) allo stato di salute dell'Assicurato e/o di altre persone che non necessariamente viaggiano con l'Assicurato ma dalla cui salute dipende il viaggio di quest'ultimo. **In particolare, è stabilito e convenuto che la copertura non è prestata per problemi medici che l'Assicurato o tali altre persone presentavano prima della decorrenza della garanzia. In proposito si rinvia all'articolo 7 relativo alle Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza.**

#### **5. Franchigie**

Per tutti i pacchetti assicurativi descritti, le singole sezioni di polizza prevedono la liquidazione del sinistro previa applicazione di una franchigia a carico dell'Assicurato, il cui importo è determinato secondo quanto previsto alle rispettive sezioni e riportato nell'Allegato 1: Tabella delle Garanzie.

#### **6. Attività pericolose**

La partecipazione a determinate pratiche sportive o attività comporta l'esclusione dalla copertura, secondo quanto di seguito specificato.



Sono sempre incluse in copertura le attività elencate qui di seguito, a condizione che:

- siano svolte soltanto in maniera occasionale (ovvero per non più di 3 giorni durante il periodo del viaggio);
- non siano configurabili come gare/tornei;
- non siano svolte a livello professionistico;
- non costituiscano lo scopo principale del viaggio.

Abseiling (discesa a corda doppia) (secondo le linee guida dell'organizzatore / l'assicurazione non copre la responsabilità personale), pesca con lenza, tiro con l'arco, badminton, banana boat, baseball, pallacanestro, bowling, bungee jumping (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore), escursione con cammello (l'assicurazione non copre la responsabilità personale), canoa / kayak (solo in fiumi di livello non superiore al livello 2), tiro al piattello, cricket, curling, ciclismo, pesca di altura, vela leggera, escursioni in collina, pesca, go-kart (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore / l'assicurazione non copre la responsabilità personale), golf, ginnastica, palla a mano, escursioni / trekking / passeggiate a piedi (purché sotto i 4.000 metri), equitazione (ad esclusioni di corse / gare di salto / eventing, escursioni in mongolfiera, pattinaggio su ghiaccio, indoor climbing (su muro artificiale), jet boat (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore / sono escluse dall'assicurazione la responsabilità personale e le gare), kite surf (soltanto sull'acqua / l'assicurazione non copre la responsabilità personale), netball, orienteering, viaggi "overland", safari organizzati senza armi, paracadutismo ascensionale (soltanto su acqua / l'assicurazione non copre la responsabilità personale), trekking su pony, racketball, rackets, rap jumping (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore / l'assicurazione non copre la responsabilità personale), tiro a segno (non con armi di piccolo calibro), ringo, pattinaggio a rotelle / su rollerblade, rounders, canottaggio (fatta eccezione per le regate / l'assicurazione non copre la responsabilità personale), corsa, navigazione a vela (ma solo con equipaggio qualificato / in acque costiere / l'assicurazione non copre la responsabilità personale), safari a bordo di veicoli (senza armi da fuoco / tour organizzato), immersioni fino a 30 metri (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore), skateboard (con utilizzo di protezioni e casco), slitta – trainata da cavallo o renna, solo in qualità di passeggero (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore), snorkeling, softball, squash, surf, tennis da tavolo, tennis, bowling a 10 birilli, tiro alla fune, palla a volo, pallanuoto, sci acquatico, rafting in acque impetuose (solo su fiumi di livello non superiore al livello 4), windsurf (l'assicurazione non copre la responsabilità personale), navigazione da diporto (solo con equipaggio qualificato / in acque costiere / l'assicurazione non copre la responsabilità personale), zorbing.

Sono escluse in ogni caso dalla copertura assicurativa le seguenti attività:

gare d'avventura, BASE jumping, biathlon, caccia grossa, black water rafting, BMX acrobatico / a ostacoli, bob / skeleton, bouldering, pugilato, canyoning, discesa in grotte / attività speleologiche, cave tubing, scalate / trekking / escursioni a piedi sopra i 4.000 metri, corse ciclistiche, ciclo-cross, drag racing, prove di endurance, volo (tranne che su aeromobile adibito al trasporto di passeggeri paganti), deltaplano, corsa al trotto, heliski, high diving (con tuffi da un'altezza superiore ai 5 metri), caccia, hockey su ghiaccio, ice speedway, giostre equestri, judo, karate, kendo, slittino, lavori manuali, maratona, arti marziali, volo su ultraleggeri, pentathlon moderno, motociclismo, moto rally, alpinismo / scalata su roccia, paracadutismo, parapendio, polo, attività speleologiche, powerlifting, gare di motonautica, quad, river boarding, river bugging, rodei, hockey su pattini a rotelle, rugby, sci acrobatico, motoslitte skidoo, salto dal trampolino, gare sciistiche, skydiving, tiro con armi di piccolo calibro, prove di velocità / prove a cronometro, triathlon, salto con gli sci d'acqua, sollevamento pesi, wrestling.

## 7. Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

1. richieste di risarcimento derivanti o traenti origine da un viaggio effettuato dall'Assicurato ovvero da qualsiasi persona le cui precarie condizioni di salute costringano l'Assicurato ad annullare o interrompere il viaggio:
  - (a) se la richiesta di risarcimento riguarda una condizione medica o una malattia correlata a una condizione medica di cui l'Assicurato o l'altra persona era a conoscenza prima della stipula della polizza;
  - (b) se l'Assicurato o l'altra persona viaggia contro il parere di un medico;
  - (c) se l'Assicurato o l'altra persona viaggia allo scopo di ricevere cure mediche;
  - (d) se l'Assicurato o l'altra persona è in lista di attesa per il ricovero in ospedale o se attende di ricevere l'esito di esami o accertamenti clinici;
  - (e) se l'Assicurato o l'altra persona ha ricevuto una prognosi terminale;
  - (f) se l'Assicurato o l'altra persona soffre di ansia, stress, depressione o qualsiasi disturbo psicologico;
  - (g) se la persona assicurata o l'altra persona è in stato di gravidanza e la data presunta di parto ricade nelle dodici settimane precedenti la fine del viaggio prenotato (o sedici settimane in caso di gravidanza multipla);
2. qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere governativo o militare;
3. perdita o danno causato, direttamente o indirettamente da qualsiasi governo, autorità pubblica o locale che danneggi o trattenga legalmente i beni dell'Assicurato;
4. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante o traente origine da tumulti, scioperi o sommosse di qualunque tipo;
5. perdita o danneggiamento di qualsiasi bene, oppure perdita, spesa o passività derivante da:
  - (a) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi scoria nucleare derivante da combustione nucleare; oppure
  - (b) radioattività, tossicità, esplosività o qualsiasi altra proprietà rischiosa di qualsiasi attrezzatura nucleare esplosiva o relativo componente;
6. perdita, distruzione o danno direttamente causati da onde di pressione derivanti da qualsiasi aeromobile o altro oggetto volante che viaggi ad una velocità pari o superiore a quella del suono;
7. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da un sinistro occorso mentre l'Assicurato si trova in, sta salendo su o sta uscendo da qualsiasi aeromobile, tranne che in qualità di passeggero pagante di un aeromobile munito di regolare licenza di trasporto passeggeri;



8. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dall'utilizzo di un motoveicolo a due ruote con cilindrata superiore a 50cc;
9. qualunque altro danno connesso all'evento denunciato e non coperto dalla presente assicurazione;
10. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da sopraggiunta insolvenza del tour operator, della compagnia aerea o di qualunque altra società, ditta o persona ovvero dal fatto che qualsiasi dei suddetti soggetti non sia in grado o si rifiuti di onorare uno qualunque dei propri impegni nei confronti dell'Assicurato;
11. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante o traente origine dal coinvolgimento dell'Assicurato in qualsiasi atto doloso, illecito o criminoso;
12. corse di qualsiasi tipo (fatta eccezione per le gare podistiche);
13. sport invernali (salvo qualora ne sia prevista la copertura, come indicato nel Certificato di Assicurazione, e sia stato versato il relativo premio);
14. qualsiasi attività pericolosa, salvo qualora ne sia prevista. Per ulteriori dettagli si rinvia all'articolo Attività pericolose;
15. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da o conseguente a campionati, prove eliminatorie, esercitazioni ufficialmente organizzate o allenamenti in vista di detti eventi;
16. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante o traente origine da (i) suicidio, tentato o consumato, dell'Assicurato, oppure (ii) autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
17. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dal fatto che l'Assicurato è in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, ovvero correlata al consumo di alcool o di sostanze non prescritte da un medico.

## **SEZIONI DI POLIZZA**

### **SEZIONE A - SPESE MEDICHE E DI ALTRA NATURA**

(La presente sezione non si applica ai viaggi effettuati in Italia).

In caso di ricovero ospedaliero l'Assicurato deve immediatamente informare Travel Assist.

#### **Oggetto della garanzia**

La polizza prevede il rimborso delle spese ragionevoli e necessarie sostenute in conseguenza di infortunio o malattia dell'Assicurato durante il viaggio, entro il massimale specificato nella Tabella delle garanzie.

1. Spese mediche, chirurgiche e per cure ospedaliere urgenti (le cure dentistiche urgenti sono coperte fino a un massimo di €300 se prestate al solo scopo di indurre un effetto analgesico immediato).

La garanzia è prestata a condizione che Travel Assist ritenga clinicamente necessario e predisponga il rientro dell'Assicurato in Italia.

#### **Ricovero ospedaliero all'estero**

Se l'Assicurato è ricoverato all'estero e si prevede che la degenza durerà più di 72 ore, un'altra persona deve contattare entro 3 giorni Travel Assist per conto dell'Assicurato. In caso contrario, non verrà prestata la copertura.

L'Assicurato che riceva cure mediche all'estero in qualità di paziente ambulatoriale dovrà versare la parcella all'ospedale o alla clinica e chiedere il rimborso delle spese mediche sostenute a Travel Assist una volta fatto rientro in Italia, trasmettendo **al proprio ente di Previdenza Sociale e/o all'ente mutualistico i documenti giustificativi in originale delle spese sostenute. Inoltre, l'Assicurato dovrà trasmettere al centro di gestione dei sinistri Spese mediche le distinte di rimborso di tali organismi, copie di tutti i documenti e di tutte le fatture in suo possesso e una copia delle proprie condizioni particolari di assicurazione.**

#### **Rientro anticipato in Italia**

Il rientro anticipato dell'Assicurato in Italia in base alla presente sezione (spese mediche e di altra natura) o alla Sezione D (annullamento e interruzione del viaggio) deve essere autorizzato da Travel Assist. In mancanza, la copertura non sarà prestata.

#### **Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE A**

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

1. qualsiasi trattamento o intervento chirurgico che Travel Guard Assist non ritenga immediatamente necessario e che possa attendere il rientro dell'Assicurato al domicilio. La decisione di Travel Assist è definitiva e vincolante;
2. eventuali spese per terapie somministrate o interventi chirurgici eseguiti più di 12 mesi dopo la data del sinistro;
3. spese supplementari di degenza in camera singola o privata, laddove non ve ne sia necessità sul piano clinico;
4. qualsiasi tipo di terapia o farmaco somministrato all'Assicurato dopo il suo rientro in Italia;
5. gravidanza o parto, laddove la data presunta di parto ricada nelle dodici settimane precedenti la fine del viaggio dell'Assicurato (o sedici settimane in caso di gravidanza multipla);
6. eventuali costi supplementari sostenuti dal momento in cui l'Assicurato è, su parere dei medici di Chartis EUROPE S.A., in condizione di fare rientro in Italia;
7. qualunque tipo di trattamento medico somministrato dopo che la persona assicurata ha declinato l'offerta di rimpatrio, se i medici di Chartis EUROPE S.A. ritengono che la persona sia in condizione di viaggiare.

### **SEZIONE B - ASSISTENZA - RIMPATRIO**

(La presente sezione non si applica ai viaggi effettuati in Italia).

#### **Condizioni di intervento della Centrale Operativa di Assistenza**

In tutti i casi soltanto le autorità mediche del Prestatore di Assistenza sono abilitate a decidere in merito al rimpatrio, alla scelta dei mezzi di trasporto e al luogo di ricovero ospedaliero e, all'occorrenza, si mettono in contatto con il medico curante che è intervenuto sul posto e/o con il medico di base.

Le prenotazioni sono effettuate dal Prestatore di Assistenza, che ha il diritto di richiedere all'Assicurato i titoli di trasporto non utilizzati.



### **Erogazione delle prestazioni della Centrale Operativa di Assistenza**

Le spese di qualsiasi tipo sostenute dall'Assicurato in relazione alle garanzie prestate ai sensi della presente sezione di polizza verranno rimborsate solo se approvate e coordinate dalla Centrale Operativa di Assistenza, salvo le spese effettuate per ragioni di urgenza quando l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza in tempo utile, anche tramite terze persone. In tal caso graverà sull'Assicurato l'onere di provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza.

Il servizio emergenze è attivo 24 ore al giorno 365 giorni l'anno e può essere contattato come segue:

Travel Guard - PO Box 2157 Shoreham by Sea BN43 9DH Inghilterra -E-mail: [travelassist.it@travelguard.com](mailto:travelassist.it@travelguard.com) - Tel.: [Assistenza: + 44 1273 740884](tel:+441273740884)

Nessuna delle prestazioni "Assistenza, rimpatrio " sarà fruibile qualora l'Assicurato non abbia preventivamente contattato Travel Guard alle condizioni sopra specificate. In tutti i casi occorrerà indicare al Prestatore di Assistenza: cognome – nome dell'Assicurato, indirizzo, numero di contratto, natura della malattia o dell'Infortunio, recapito telefonico in Italia e all'estero. In caso di ricovero ospedaliero l'Assicurato deve immediatamente informare Travel Assist che, dopo opportuna verifica, fornisce un numero di presa in carico delle spese. Il pagamento delle spese in questo caso è effettuato direttamente a favore dell'ospedale al Prestatore di Assistenza.

### **Oggetto della garanzia**

#### **1. Invio di medicinali indispensabili e non reperibili localmente all'estero**

Il Prestatore di Assistenza ricerca per l'Assicurato che si trovi all'estero i medicinali necessari, provvedendo ad inviarglieli nel più breve tempo possibile, nei limiti della legislazione del paese in cui si trova l'Assicurato.

**Il costo di tali medicinali resta a carico dell'Assicurato. I trattamenti in corso prima della partenza non sono coperti dalla garanzia. I contraccettivi non sono considerati medicinali.**

#### **2. Invio di un medico all'estero nel luogo in cui si trova l'Assicurato**

Qualora lo si ritenga necessario sia a causa dello stato di salute dell'Assicurato sia per via delle circostanze, il Prestatore di Assistenza invia all'Assicurato un medico o una equipe medica al fine di meglio valutare quali misure adottare e di organizzare l'Assistenza.

#### **3. Rimpatrio della salma in caso di decesso dell'Assicurato**

In caso di morte dell'Assicurato durante il viaggio, il Prestatore di Assistenza organizza a sue spese il trasporto della salma fino al domicilio dell'Assicurato.

#### **4. Presa in carico del costo di un titolo di trasporto e delle spese di soggiorno riferite a un Familiare dell'Assicurato in caso di ricovero ospedaliero prolungato**

Qualora l'Assicurato non sia accompagnato né dal coniuge né da un Familiare maggiorenne, lo stato di salute dell'Assicurato non consenta il rimpatrio e il suo ricovero ospedaliero sul posto si protragga per oltre 7 giorni consecutivi (o 48 ore se l'Assicurato è minorenne o disabile), il Prestatore di Assistenza mette gratuitamente a disposizione del coniuge dell'Assicurato o di un Familiare, residente nel paese in cui l'Assicurato è domiciliato, un biglietto aereo di andata e ritorno in classe economica o un biglietto ferroviario di 1a classe per consentirgli di raggiungere l'Assicurato.

Peraltro il Prestatore di Assistenza organizza, a sue spese, il soggiorno di tale persona fino all'importo indicato nella " Tabella delle garanzie ".

#### **5. Presa in carico delle spese di prolungamento del soggiorno dell'Assicurato**

Qualora lo stato di salute dell'Assicurato non sia tale da rendere necessario il ricovero ospedaliero, il Prestatore di Assistenza non possa effettuare il rimpatrio e la durata prevista del viaggio sia terminata, il Prestatore di Assistenza si fa carico delle spese di prolungamento del soggiorno dell'Assicurato fino all'ammontare indicato nella " Tabella delle garanzie ".

#### **6. Rientro degli accompagnatori e presa in carico delle spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno**

In caso di ricovero ospedaliero o di rimpatrio dell'Assicurato ad opera del Prestatore di Assistenza nel corso del viaggio, il Prestatore di Assistenza organizza e si assume, per il coniuge e/o i figli dell'Assicurato, ovvero per due familiari al massimo o per una persona senza vincoli di parentela, beneficiari del presente contratto, inclusi nelle medesime condizioni particolari dell'Assicurato e viaggianti con l'Assicurato:

- le spese di rientro anticipato fino al domicilio o al luogo di inumazione, entro i limiti del costo di un biglietto aereo in classe economica o di un biglietto ferroviario di 1a classe, a condizione che il titolo di trasporto inizialmente previsto nel quadro del viaggio di tali persone non possa essere utilizzato;
- le spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno di tali persone fino all'importo indicato nella " Tabella delle garanzie ".

#### **7. Rientro dei minori di età inferiore a 15 anni che viaggiano con l'Assicurato**

In caso di ricovero ospedaliero o di rimpatrio dell'Assicurato ad opera del Prestatore di Assistenza nel corso del viaggio, se l'Assicurato non è accompagnato da nessun Familiare maggiorenne, il Prestatore di Assistenza predispone e prende in carico, per i figli dell'Assicurato di età inferiore a 15 anni, beneficiari del presente contratto, menzionati nelle stesse condizioni particolari dell'Assicurato e viaggianti con l'Assicurato:

- il costo di un biglietto aereo di andata e ritorno in classe economica o di un biglietto ferroviario di andata e ritorno in 1a classe per un Familiare dell'Assicurato o una persona senza vincoli di parentela, residente nello stesso paese in cui è domiciliato l'Assicurato o in un paese limitrofo, al fine di consentire a tale persona di raggiungere i figli e di prenderli in carico;



- le spese di rientro anticipato dei figli al domicilio dell'Assicurato o della persona da questi designata, entro i limiti del costo di un biglietto aereo in classe economica o di un biglietto ferroviario di 1a classe, a condizione che il titolo di trasporto inizialmente previsto nel quadro del viaggio di tali persone non possa essere utilizzato;
- le spese di soggiorno della persona incaricata di prendersi cura dei figli dell'Assicurato e/o le spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno dei figli dell'Assicurato, fino all'ammontare indicato nella " Tabella delle garanzie ".

**La presente prestazione non è in alcun caso cumulabile con le prestazioni "Presenza in carico del costo di un titolo di trasporto e delle spese di soggiorno riferite ad un Familiare dell'Assicurato" e "Rientro degli accompagnatori" previste sopra.**

### 8. Rientro anticipato dell'Assicurato

Il Prestatore di Assistenza mette a disposizione dell'Assicurato, a sue spese, un titolo di trasporto nei limiti del costo di un biglietto aereo in classe economica o di un biglietto ferroviario di 1a classe, per consentirgli di rientrare al proprio domicilio, a condizione che l'Assicurato non possa utilizzare il titolo di trasporto inizialmente previsto nel quadro del viaggio:

- in caso di decesso o di ricovero ospedaliero di oltre 48 ore consecutive di un Familiare dell'Assicurato;
- in caso di rilevanti danni materiali arrecati al domicilio dell'Assicurato o ai locali professionali di proprietà dell'Assicurato ovvero da questi affittati o occupati a titolo gratuito, che risultino distrutti per oltre il 50 % e richiedano necessariamente la sua presenza sul posto per attuare i necessari interventi conservativi.

### 9. Trasmissione di messaggi urgenti

Su espressa richiesta dell'Assicurato, il Prestatore di Assistenza trasmette 24 ore su 24 al destinatario in Italia i messaggi di carattere urgente e strettamente personale.

**TABELLA RIEPILOGATIVA PRESTAZIONI DI ASSISTENZA**

Prestazione	Assistenza, rimpatrio, spese mediche all'estero	Limite
1	Invio di medicinali indispensabili e non reperibili localmente	Spese effettive di invio.
2	Invio di un medico all'estero nel luogo in cui si trova l'Assicurato	Spese effettive
3	Rimpatrio della salma in caso di decesso	Spese effettive
4	Presenza in carico del costo di un titolo di trasporto e delle spese di soggiorno riferite ad un familiare dell'Assicurato	Biglietto di andata e ritorno Massimale per persona e per giorno: 75 € Massimale per persona: 750 €
5	Presenza in carico delle spese di prolungamento del soggiorno dell'Assicurato	Massimale per persona e per giorno: 75 € Massimale per persona: 750 €
6	Rientro degli accompagnatori e presenza in carico delle spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno	Biglietto di solo ritorno Massimale per persona e per giorno: 75 € Massimale per persona: 750 €
7	Rientro dei minori di età inferiore a 15 anni che viaggiano con l'Assicurato	Biglietto di trasporto Massimale per persona e per giorno: 75 € Massimale per persona: 50 €
8	Rientro anticipato dell'Assicurato	Biglietto di solo ritorno
9	Trasmissione di messaggi urgenti	Spese effettive

### Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE B ASSISTENZA - RIMPATRIO

Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa:

- le patologie nervose o mentali,
- le affezioni o lesioni benigne che possono essere trattate sul posto, gli stati di gravidanza dopo il 6° mese,
- ricadute di malattie constatate in data anteriore e tali da comportare un rischio di aggravamento serio a breve termine non consolidato,
- le spese di inumazione, imbalsamazione e di cerimonia funebre, a meno che tali spese non siano obbligatorie ai sensi della legislazione locale,
- le spese sostenute dall'Assicurato senza il previo consenso del Prestatore di Assistenza, Spese stradali : di pedaggio, di carburante, di taxi o di dogana e spese di ristorazione, di hotel, salvo quelle previste dalla garanzia,
- i fatti che possono essere penalmente sanzionabili in base alla legislazione del paese in cui si trova l'Assicurato,
- le spese mediche sostenute nel paese di domiciliazione dell'Assicurato,
- le conseguenze o ricadute di una malattia constatata in data anteriore e le spese mediche derivanti dalla diagnosi o dal trattamento di uno stato fisiologico (gravidanza) già noto anteriormente alla data di decorrenza della copertura,
- le spese mediche conseguenti a dorsalgia, lombalgia, lombosciatica, ernia del disco, ernia parietale, intervertebrale, crurale, scrotale, inguinale, ernia della linea alba e ernia ombelicale,
- le cure termali, riabilitative, le spese per occhiali, lenti a contatto, protesi di qualsiasi natura, esami e test di routine o check-up, test o trattamenti preventivi, esami e test di controllo in assenza di un infortunio o di una malattia inclusi in copertura,



- le spese di trapianto di organi non rese necessarie da un infortunio o da una malattia inclusi in copertura,
- le spese per interventi di chirurgia estetica o ricostruttiva e per trattamenti di benessere, le spese di vaccinazione, per sedute di agopuntura, massoterapia, le cure prestate da un chiropratico o da un osteopata, non conseguenti ad un infortunio o ad una malattia inclusi in copertura,
- le spese e i trattamenti non prescritti da un'autorità medica abilitata,
- i contraccettivi.

## **SEZIONE C - BAGAGLIO, DENARO ED EFFETTI PERSONALI**

### **Oggetto della copertura**

La polizza prevede un indennizzo, nei limiti dell'importo indicato nella Tabella delle garanzie, per:

#### **C1 – Bagaglio ed effetti personali**

1. previa deduzione di un importo per logorio e perdita di valore, Chartis EUROPE S.A. rimborsa o sostituisce (a sua discrezione) i beni dell'Assicurato in caso di smarrimento, furto o danneggiamento degli stessi, entro il massimale per articolo, gruppo o paio di articoli specificato nella Tabella delle garanzie;
2. previa deduzione di un importo per logorio e perdita di valore, la polizza prevede un risarcimento in caso di smarrimento, furto o danneggiamento di oggetti di valore di proprietà dell'Assicurato, nei limiti dell'importo indicato nella Tabella delle garanzie;

#### **C2 – Denaro personale**

La polizza prevede un indennizzo, nei limiti dell'importo indicato nella Tabella delle garanzie, in caso di smarrimento o furto di denaro contante o di travellers cheque, a condizione che l'Assicurato dimostri di averli posseduti e fornisca la prova del loro valore. Sarà liquidato un indennizzo non superiore all'importo indicato nella Tabella delle garanzie.

#### **C3 – Passaporto e documenti di viaggio**

La polizza prevede il rimborso dei costi di sostituzione del passaporto, dei biglietti di viaggio, degli ski-pass, delle carte verdi e dei biglietti d'ingresso prepagati dell'Assicurato, nei limiti dell'importo indicato nella Tabella delle garanzie.

Nota: la copertura è estesa allo smarrimento e al furto da autoveicoli, rimorchi o caravan incustoditi soltanto per le sotto-sezioni C1 e C3. L'indennizzo massimo è pari a €150 per persona.

### **Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE C**

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

1. rottura di articoli fragili (porcellana, vetro, sculture e apparecchiature video) o di attrezzatura sportiva durante l'impiego della stessa, a meno che non siano trasportati da un vettore, e danni causati da incendio o altro incidente alla nave, all'aeromobile o al veicolo sul quale sono trasportati gli oggetti;
2. furto, smarrimento o danneggiamento di cicli, autoveicoli, natanti e attrezzature nautiche, masserizie e attrezzature per sport invernali;
3. furto, smarrimento o danneggiamento di protesi dentarie, ponti, lenti a contatto o lenti corneali, occhiali da vista, occhiali da sole, telefoni cellulari, arti artificiali o protesi acustiche;
4. logorio, perdita di valore, danno o guasto meccanico o elettrico causato da qualsiasi procedimento di pulitura, riparazione o ripristino, oppure danni causati da fuoriuscite di polveri o liquidi trasportati nel bagaglio dell'Assicurato;
5. ridotta disponibilità di denaro o cose dovuta a errore o negligenza;
6. smarrimento o furto non denunciato alle autorità di Polizia entro 24 ore dalla scoperta dello stesso e per il quale l'Assicurato non si faccia rilasciare la copia della denuncia;
7. ritardata consegna o trattenimento degli effetti dell'Assicurato da parte di autorità doganali o di altri funzionari che li trattengano legalmente;
8. denaro contante che l'Assicurato non porta sulla propria persona (a meno che non sia custodito in una cassetta di sicurezza);
9. furto, smarrimento o danneggiamento di apparecchiature fotografiche, elettriche e audio e/o di gioielli non trasportati nel bagaglio a mano dall'Assicurato nel corso del viaggio;
10. qualsiasi articolo, gruppo o paio di articoli laddove l'Assicurato non sia in grado di fornire una ragionevole prova del loro possesso o valore (ad esempio scontrini originali);
11. beni lasciati incustoditi in un luogo pubblico;
12. smarrimento, furto o danneggiamento di articoli trasportati sul portapacchi di un veicolo;
13. furto, smarrimento o danneggiamento del bagaglio o degli effetti personali durante uno spostamento, salvo qualora l'Assicurato ne faccia denuncia al vettore e richieda il modulo di denuncia di danni (Property Irregularity Report) al momento del sinistro;
14. danni arrecati a valigie, borse da viaggio o bagaglio analogo, a meno che l'articolo danneggiato non sia inutilizzabile;
15. smarrimento o furto del bagaglio o degli effetti personali avvenuto quando i beni in questione non sono sotto il controllo dell'Assicurato o si trovano sotto il controllo di un soggetto diverso dalla compagnia aerea o dal vettore;
16. denaro trasportato da minori di 16 anni;
17. smarrimento del passaporto qualora l'Assicurato non ne faccia denuncia alla Rappresentanza consolare del proprio paese di origine entro 24 ore dalla scoperta dell'evento e non si faccia rilasciare una ricevuta che attesti la data del sinistro e la data di ottenimento di un passaporto sostitutivo;
18. travellers cheque laddove l'istituto di emissione li sostituisca senza alcun addebito (eccezion fatta per le spese per il servizio).

## **SEZIONE D - ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE DEL VIAGGIO**

### **Oggetto della garanzia**

La polizza prevede il rimborso, nei limiti dell'importo indicato nella Tabella delle garanzie, delle spese di viaggio e soggiorno che l'Assicurato ha sostenuto o ha accettato di sostenere in base ad un contratto e che non possono essere recuperate qualora sia necessario e inevitabile annullare o interrompere il viaggio o qualsiasi escursione prepagata per via dei seguenti eventi:

1. decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato;



2. decesso, infortunio o malattia di un parente, di un socio d'affari o di una persona con la quale l'Assicurato ha prenotato il viaggio, ovvero di un parente o amico residente all'estero presso il quale l'Assicurato intende soggiornare;
3. convocazione dell'Assicurato in qualità di giurato o testimone (ma non di perito) o messa in quarantena dell'Assicurato;
4. incidente ad un veicolo sul quale l'Assicurato prevedeva di viaggiare, quando l'incidente si verifichi entro sette giorni dalla data di partenza prevista e renda il veicolo inutilizzabile (solo per i viaggi in cui l'Assicurato è alla guida del veicolo);
5. l'Assicurato è membro delle forze armate o di Polizia, appartiene al personale del corpo dei vigili del fuoco o di un servizio infermieristico o di ambulanza e come tale è costretto a rimanere in Italia per via di un'emergenza;
6. licenziamento se l'Assicurato ha diritto a percepire un'indennità in base alla legge che regola le indennità di licenziamento, a condizione che al momento della prenotazione del viaggio l'Assicurato non avesse alcun motivo di prevedere tale provvedimento nei suoi confronti;
7. mancata partenza dall'Italia, su richiesta delle autorità di Polizia, in seguito a incendio, allagamento o furto con scasso a danno dell'abitazione o della sede di lavoro dell'Assicurato verificatosi entro 48 ore dalla data di partenza prevista.

#### **Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE D**

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

1. il 10% del costo del biglietto, per persona;
2. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da ansia, stress, depressione o da qualsiasi disturbo psicologico o psichiatrico;
3. decisione dell'Assicurato di non viaggiare;
4. eventuali costi supplementari derivanti dal fatto che l'Assicurato non ha informato l'organizzatore del viaggio subito dopo avere appreso di dovere annullare il viaggio;
5. gravidanza, se la data di parto presunta ricade nelle dodici settimane precedenti la fine del viaggio (sedici settimane in caso di gravidanza multipla);
6. annullamento o interruzione del viaggio per via di una condizione clinica o di qualsiasi malattia correlata ad una condizione clinica di cui l'Assicurato era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza prima della data di decorrenza della presente assicurazione. La presente esclusione si applica all'Assicurato, a parenti, soci d'affari o alla persona con cui l'Assicurato viaggia nonché ad ogni persona da cui dipendeva il viaggio dell'Assicurato;
7. costo del viaggio di ritorno originario se questo è già stato pagato e l'Assicurato è costretto a interrompere il soggiorno;
8. l'Assicurato deve interrompere il viaggio e non rientra in Italia;
9. mancata vaccinazione obbligatoria o mancato ottenimento di passaporto o visto;
10. tumulti popolari, scioperi, serrate, blocchi, azioni governative di qualsiasi paese, indipendentemente dal fatto che tali eventi siano effettivi o minacciati.

#### **Condizione speciale applicabile alla SEZIONE D**

Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione:

- qualora debba necessariamente interrompere il viaggio ed effettuare un rientro anticipato in Italia per uno dei motivi coperti dall'assicurazione, l'Assicurato deve comunque ottenere la previa autorizzazione di Travel Assist ai fini della presente copertura.

### **NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI**

#### **PREMIO DI ASSICURAZIONE**

##### **8. Premio di assicurazione**

Il premio di assicurazione è determinato in base al livello delle coperture prescelto, all'età degli Assicurati, alla durata e alla destinazione del viaggio ed è indicato nel "Certificato di Assicurazione", comprensivo di tasse ed imposte governative.

Il premio è calcolato per la durata indicata nel "Certificato di Assicurazione".

**Il premio dovrà essere corrisposto dal Contraente anticipatamente rispetto a ciascun Periodo di Assicurazione.**

##### **9. Pagamento del premio**

**Il premio di assicurazione verrà corrisposto dal Contraente direttamente a Service Team.**

**Il mancato pagamento del premio determina l'applicazione dell'Articolo 1901 C.C.**

#### **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

##### **10. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e degli Assicurati relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

##### **11. Altre assicurazioni**

**Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, dandone avviso a tutti gli Assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art. 1910 Codice Civile.**

**In caso di sinistro, la Società sarà tenuta al pagamento della sola quota di perdita in eccedenza rispetto ad altra polizza.**

##### **12. Data di conclusione del contratto e data di decorrenza dell'assicurazione**

Il presente contratto si intende concluso al momento del pagamento del premio da parte del Contraente.



Fermo quanto stabilito nelle rispettive sezioni per le singole garanzie, l'Assicurazione decorre dalla data indicata nel "Certificato di Assicurazione" alla voce "Data di effetto della copertura", a condizione che il contratto sia stato regolarmente concluso ai sensi del paragrafo precedente.

### **13. Durata dell'assicurazione**

A partire dalla "Data di effetto della copertura", specificata nel Certificato di Assicurazione, la polizza è valida per Periodi di Assicurazione che scadono alla "Data di cessazione della copertura".

La copertura assicurativa si intende prorogata oltre il periodo indicato nel Certificato di Assicurazione soltanto nel caso in cui, la durata del viaggio, il cui inizio e scadenza fossero stati programmati prima della scadenza del periodo assicurativo, venga protratta per motivi indipendenti dalla volontà dell'Assicurato.

**In nessun caso la presente polizza potrà essere rinnovata tacitamente.**

### **14. Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **15. Aggravamento del rischio**

**Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.**

### **16. Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **17. Diritto di ripensamento**

**Resta inteso che, conformemente alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 30 giorni successivi alla conclusione del contratto o, se successiva, alla data di ricezione della documentazione contrattuale; in tal caso l'Impresa procederà alla restituzione del premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte di legge.**

### **18. Competenza territoriale**

Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza dell'Assicurato.

### **19. Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

### **20. Legge applicabile al contratto**

Il presente contratto è regolato dalla legge della Repubblica Italiana.

### **21. Prova del contratto e rinvio alle norme di legge**

I rapporti contrattuali sono determinati esclusivamente dal Certificato di Assicurazione, dalle presenti Condizioni Generali di Polizza e dalle sue Appendici e Allegati. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le vigenti disposizioni di Legge.

### **22. Periodo di Prescrizione**

Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

### **23. Valuta di Pagamento**

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia e in Euro.

Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

## **NORME IN CASO DI SINISTRO**

### **24. Obblighi in caso di sinistro**

**Qualsiasi sinistro, ad esclusione di quelli per i quali sia stato richiesto l'intervento diretto da parte della Centrale Operativa di Assistenza, nei termini ed alle condizioni precisate nel presente contratto alla sezione B, deve essere tempestivamente denunciato al Prestatore di Assistenza entro e non oltre 31 giorni dalla conclusione del viaggio.**

**La richiesta di risarcimento può essere presentata inviando una comunicazione scritta contenente una breve descrizione del sinistro oppure telefonando al numero seguente:**

**Travel Guard - c/o CHARTIS Europe S.A. - Rappresentanza Gen. per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 MILANO  
ITALY - E-mail: [travelassist.it@travelguard.com](mailto:travelassist.it@travelguard.com) - Tel: +39 02 91 483 053**

Il servizio Travel Guard è operativo ogni giorno dalle ore 9:30 alle ore 17:00. Dietro segnalazione di un evento dannoso, il Prestatore di Assistenza provvederà ad inviare all'Assicurato un modulo di denuncia sinistro.



Per prevenire le richieste di risarcimento fraudolente, i dati personali degli assicurati sono archiviati su computer e potranno essere trasferiti ad un sistema centralizzato. Tali dati sono conservati in ottemperanza alla normativa sulla tutela dei dati.

**25. Richieste di risarcimento in caso di infortunio o malattia**

Qualora riceva cure mediche per un infortunio o una malattia, l'Assicurato deve farsi rilasciare un certificato medico che attesti la natura delle lesioni o della malattia unitamente alle ricevute degli eventuali pagamenti effettuati.

**26. Richieste di risarcimento per ritardo del bagaglio, smarrimento o deterioramento di denaro, effetti personali, ecc.**

Con riferimento alla sezione C, l'Assicurato deve informare la competente società di trasporti in caso di ritardo, smarrimento, furto o danneggiamento dei propri effetti personali, laddove questi siano trasportati da una compagnia aerea o da una società di trasporti. L'Assicurato deve inoltre richiedere una copia del modulo di denuncia di danni relativo all'evento denunciato (Property Irregularity Report). In caso di sinistro, l'Assicurato deve provvedere ad informare la compagnia aerea o la società di trasporti entro e non oltre tre giorni da quando ne ha avuto la possibilità (ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile), inoltre deve denunciare immediatamente alle autorità di Polizia l'eventuale smarrimento o furto di denaro o di effetti personali (informando eventualmente anche la direzione dell'albergo) e farsi rilasciare la copia ufficiale della denuncia. Ai fini dell'operatività della presente garanzia, la denuncia alla Polizia (ed eventualmente alla direzione dell'albergo) deve essere effettuata entro 24 ore dal verificarsi dell'evento,.

**27. Condizioni generali applicate ai sinistri**

1. L'Assicuratore non risponde di perdite o danni causati dalla mancata adozione, da parte dell'Assicurato, di ragionevoli misure atte a salvaguardare i propri beni.
2. L'Assicurato deve compiere ogni ragionevole sforzo per recuperare gli eventuali articoli smarriti o sottratti e collaborare con le autorità per consentire loro di individuare e perseguire gli eventuali responsabili.
3. L'Assicurato deve compiere ogni ragionevole sforzo per evitare o ridurre qualsiasi danno che potrebbe determinare una richiesta di risarcimento in base alla presente polizza.
4. L'Assicurato deve conservare i documenti di polizza e le relative appendici, ai fini della prova della copertura. In caso di sinistro, tali documenti dovranno essere preventivamente consegnati alla Compagnia per ottenere l'esecuzione della prestazione garantita.
5. L'Assicurato deve collaborare con la Società affinché quest'ultima possa rivalersi su altri soggetti o altri assicuratori per recuperare gli importi eventualmente corrisposti. A tale scopo l'Assicurato deve fornire alla Società tutte le informazioni richieste e compilare gli eventuali moduli necessari.
6. Chiunque tenti di avanzare una richiesta di risarcimento fraudolenta o utilizzi mezzi fraudolenti per formulare una richiesta di risarcimento è passibile di azione legale. Inoltre il sinistro fraudolento non sarà risarcito e la polizza potrà essere annullata.
7. L'Assicurato deve fornire a Travel Guard tutti i documenti necessari ai fini della gestione del sinistro. Sono a suo carico gli eventuali costi associati all'acquisizione di tali documenti.
8. L'Assicurato deve conservare gli eventuali articoli danneggiati e spedirli, dietro richiesta, a Travel Guard. Sono a suo carico gli eventuali costi associati.
9. Su richiesta della Società, l'Assicurato deve accettare di sottoporsi a visita medica. In caso di decesso dell'Assicurato, la Società ha facoltà di richiedere un esame autoptico.
10. L'Assicurato deve rimborsare alla Società, entro un mese dalla relativa richiesta, qualunque importo liquidato ma non coperto dalla presente polizza.

Tabella riepilogativa delle garanzie, somme assicurate e franchigie per ciascun prodotto in offerta

TABELLA DELLE GARANZIE		Multirisk	Multirisk plus	
Sezione	Garanzia	Massimale	Massimale	Franchigia
<b>A</b>	Spese mediche	€ 5.000	€ 15.000	10%
<b>B</b>	Assistenza	vedi testo di polizza	vedi testo di polizza	vedi testo di polizza
<b>C1</b>	Bagaglio ed effetti personali	€ 750	€ 750	€ 40
	Massimale per singolo articolo	€ 375	€ 375	€ 40
	Massimale oggetti di valore	€ 375	€ 375	€ 40
<b>C2</b>	Denaro personale	€ 150	€ 150	€ 40
	Massimale contanti	€ 150	€ 150	€ 40
<b>C3</b>	Passaporto e documenti di viaggio	€ 75	€ 75	€ 40
<b>D</b>	Annullamento e interruzione del viaggio	€ 500	€ 1.000	10%

*Data, Sottoscrizione dell'Assicurato*

CHARTIS EUROPE S.A  
Rappresentanza Generale per l'Italia

